

DELIBERA N. 311/20/CIR

Definizione della controversia Donatello/Tim S.p.a./ Vodafone Italia S.p.a. (GU14/267353/2020)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza della società Donatello, del 15/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società istante, titolare di un contratto di tipo *business* con Vodafone Italia S.p.A., nel corso del procedimento ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 24/09/2019 la parte istante ha sottoscritto una proposta di abbonamento di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito anche solo “Vodafone”) chiedendo il contestuale passaggio da TIM S.p.A. (di seguito anche solo “TIM”) delle due numerazioni di cui era titolare: n. 055286xxx e n. 055283xxx (numerazione VOIP associata alla linea);
- b. l'istante ha lamentato che il perfezionamento della portabilità è avvenuto solo in relazione al numero 055286xxx e non anche per la numerazione 055283xxx;

- c. effettuata la migrazione, l'istante ha riscontrato sin da subito problemi di malfunzionamento in quanto l'utenza n. 055286xxx poteva ricevere chiamate solo da utenti serviti da Vodafone, mentre il numero 055283xxx risultava irraggiungibile come segnalato da vari clienti;
- d. la società istante, dunque, ha contattato il servizio clienti di TIM e Vodafone e, sebbene quest'ultimo operatore avesse promesso l'invio di un tecnico, l'appuntamento prefissato al 14/10/2019 non ha visto realizzarsi alcun intervento;
- e. in data 15/10/2019 l'istante ha dunque effettuato un reclamo a mezzo PEC nei confronti di entrambi i gestori;
- f. in data 17/10/2019, in seguito a un intervento da parte dei tecnici Vodafone, l'utenza interessata dal disservizio ha continuato a non funzionare;
- g. in data 19/10/2019 la parte istante ha effettuato un ulteriore reclamo a mezzo PEC nei confronti di TIM, cui hanno fatto seguito formali diffide (in data 22/10/2019) per *“ripristinare il numero telefonico 055283xxx, eventualmente anche attivando, rispetto a detta numerazione, un nuovo contratto con la società, entro e non oltre 2 (due) giorni”*, nonché *“a ripristinare il corretto funzionamento della linea telefonica 055286xxx entro e non oltre 2 giorni”*;
- h. in data 22/10/2019, TIM ha riscontato il reclamo inviato dalla società il 15/10/2019 limitandosi ad affermare di non poter accogliere la richiesta di indennizzo e non offrendo alcun tipo di soluzione rispetto alla problematica rappresentata dalla Donatello;
- i. in data 24/10/2019 l'utenza n. 055286xxx ha ripreso a ricevere chiamate anche da numerazioni afferenti a operatori diversi da Vodafone, mentre la linea n. 055283xxx non è mai stata ripristinata, con grave danno economico per la società istante vista l'anzianità ventennale del numero 055283xxx, recapito ufficiale per clienti e fornitori;
- j. nella memoria di replica, tra l'altro, l'istante ha contestato a Vodafone di aver depositato ampia documentazione in atti per quanto riguarda le segnalazioni (reclami e diffide) e ha rilevato la contraddittorietà delle asserzioni di controparte, laddove lo stesso operatore riconosce che era a conoscenza delle segnalazioni circa la mancata portabilità; inoltre, l'istante ha specificato che *“[c]ome riconosce lo stesso operatore telefonico, infatti, la linea 055286xxx costituisce la linea principale, alla quale era associata e, dunque, intrinsecamente connessa, la linea aggiuntiva voip 055283xxx. La circostanza è confermata anche dalla difesa di Telecom. Nel documento n. 3 depositato da quest'ultima, infatti, si legge che “la migrazione è richiesta per il numero principale con associati i numeri aggiuntivi. (...) le numerazioni risultano tutte e due migrate verso OLO in data 23/10/19”*; infine, la società istante ha allegato il documento di subentro del 2009 che attesta la storicità della numerazione in questione, quale riferimento storico della propria attività commerciale;
- k. nelle proprie repliche, l'istante ha contestato a TIM di aver reso dichiarazioni ricche di tecnicismi e ha altresì precisato *“come Telecom si sia limitata a rispondere negativamente al reclamo dell'utente in data 22/10/2019, senza*

proporre mai una soluzione alla problematica, né rispondere alle numerose diffide che le sono state rivolte. Nemmeno nella procedura GU5 l'operatore si è attivato in nessun modo sostenendo, senza giustificazione alcuna, la responsabilità del nuovo operatore OLO. Infine, si rileva l'estraneità rispetto al presente procedimento del citato insoluto di €485,61 in capo alla Donatello, del quale non viene fornita la minima documentazione e che, comunque, si contesta”.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. la liquidazione dell'indennizzo per malfunzionamento della linea 055286xxx dall' 11/10/2019 al 24/10/2019 ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi;*
- ii. la liquidazione dell'indennizzo per la perdita del numero ai sensi degli articoli 10 e 13, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi, “[c]on riserva di richiedere l'eventuale più favorevole indennizzo contrattuale rispetto a quello indicato e quantificato nel Regolamento degli indennizzi e, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni subiti nelle sedi competenti”.*

2. La posizione degli operatori

La società Vodafone, nell'ambito del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue.

In via preliminare, l'operatore ha eccepito la inammissibilità di richieste eccedenti rispetto a quelle già formulate nel formulario UG e oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito dei fatti, Vodafone ha rilevato l'infondatezza delle richieste di parte istante in assenza di documentazione contrattuale attestante la richiesta di portabilità del numero di cui si lamenta la perdita.

Al riguardo, l'operatore ha dichiarato che la società istante “sottoscriveva nel settembre 2019 proposta di abbonamento per l'attivazione di un link di rete fissa con piano One Business con richiesta di importazione del solo numero 055286xxx (linea principale) e non del numero 055283xxx (linea aggiuntiva VOIP), indicando che trattavasi di mononumero [...]”.

La migrazione della linea fissa si espletava correttamente con importazione del numero 055286xxx in data 15 ottobre 2019.”

Vodafone ha inoltre specificato che “[a] seguito delle segnalazioni dell'istante per la mancata portabilità del numero 055283xxx, la si informava sulla corretta gestione della portabilità secondo quanto richiesto in contratto e la si invitava a rivolgersi al gestore donating o eventualmente al gestore donor per verificare l'eventuale possibilità di riassegnazione del PBX e richiedere eventualmente la migrazione di quest'ultimo in Vodafone. Difatti, l'istante rivolge le richieste di riattivazione ed i reclami successivi esclusivamente al gestore Tim.”

L'operatore ha così ribadito di non avere alcuna responsabilità in relazione alla perdita del numero in questione, atteso che la portabilità dello stesso non è stata richiesta in sede contrattuale.

In relazione al lamentato malfunzionamento della linea, Vodafone ha contestato la richiesta di indennizzo formulata dall'istante, atteso il regolare funzionamento dei servizi. In particolare, l'operatore ha dichiarato che *“[r]isulta a sistema, invero, l'apertura in data 21 ottobre 2019 di un TTM relativo a problematiche nella ricezione di chiamate da alcuni gestori, risolto nelle tempistiche da Carta del Cliente il 23 ottobre dal gestore Tim (a seguito di bonifica eventualmente resasi necessaria per l'errata deconfigurazione della linea dai propri sistemi)”* e ha rammentato sia la disposizione di cui all'articolo 13 del Regolamento sugli indennizzi, che fa riferimento alla data di presentazione del reclamo per il computo di eventuali indennizzi sia la necessità che il disservizio stesso, ai sensi dell'articolo 6, sia imputabile proprio all'operatore.

Inoltre, il predetto operatore ha contestato altresì, *“quantomeno nei confronti di Vodafone, la richiesta di indennizzo per la perdita del numero, atteso che lo stesso non è mai transitato sulla rete Vodafone (essendo stato presumibilmente cessato da Tim S.p.a.), che l'istante non ha dimostrato di averne richiesto la portabilità a Vodafone e che non risulta dimostrata la storicità dell'intestazione del numero.”*

Infine, l'operatore ha eccepito l'assenza in atti di segnalazioni e reclami e ha rilevato altresì che l'istante, con il proprio contegno, non ha evitato, come avrebbe potuto usando l'ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno.

Sulla base di tali premesse, Vodafone ha chiesto il rigetto dell'istanza.

L'operatore TIM, nel corso del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue.

Nel merito dei fatti dedotti in controversia, TIM ha dichiarato che *“in data 24/09/2019 ha sottoscritto un contratto di migrazione verso Vodafone delle linee 055286xxx (era il NIP propedeutico di rientro in TIM) e il VOIP 055283xxx (che era la sua linea storica).”*

In base alle verifiche effettuate sui propri sistemi, TIM ha inoltre precisato che *“[i]l DN 055283xxx non presenta richieste successive al rientro in del 2017. La linea è cessata in CRM Business in data 23/10/2019. Il DN 055286xxx risulta attivo per NP VODAFONE ITALIA dal 15/10/2019 (UNICAC allineato).*

Nel sistema NOW, sulla risorsa 05514785xxx è presente una scheda di MIGRAZIONE ATTIVAZIONE 274 NGA VULA CON NP SINCRONIZZATE SU TIM FIBRA NAKED con OLO VODAFONE Italia in stato CHIUSO con DRO del 04/10/2019, DAC del 11/10/2019, DES del 15/10/2019 e notificata il 15/10/2019.”

TIM ha altresì riportato che *“[l]a linea TUTTOFIBRA è cessata in CRM Business in data 23/10/2019”*, come da schermate allegate.

Infine, per quanto riguarda la lamentata perdita della numerazione e al GU5 depositato dall'istante, TIM ha allegato le relative note di gestione; al riguardo, TIM ha dichiarato che *“come da Allegato C alla delibera n. 652/16/CONS è stato istituito il FOCAL POINT VOIP per il recupero degli aggiuntivi EX VOIP, ove la NP non avviene in modo corretto e va in KO. In questi casi, il nuovo gestore OLO deve segnalare la richiesta di recupero alla Casella Focal Point NP VOIP: focal_point_np@telecomitalia.it.”*

Inoltre, l'operatore ha sottolineato di aver gestito il reclamo del 15/10/2019 con l'allegato riscontro del 22/10/2019 e ha precisato che a oggi sussiste in capo all'utente un insoluto pendente pari a euro 485,61 in relazione alle fatture n. 6/19 e n. 1/20.

Sulla base di tali premesse, TIM ha chiesto il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che l'istanza possa trovare accoglimento nei termini e per i motivi di seguito precisati.

In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da Vodafone in relazione a richieste formulate in sede di definizione ulteriori rispetto a quelle oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione in assenza di documentazione in supporto (formulario UG). Le eccezioni così formulate, come ormai noto, sono considerate dall'Autorità meramente dilatorie dei tempi procedurali e in quanto tali non suscettibili di valutazione e accoglimento.

Nel merito della controversia, si rappresenta quanto segue.

La richiesta di cui al punto i. può trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato.

Posto che nella descrizione dei fatti e nelle proprie richieste l'istante ha lamentato un malfunzionamento parziale della linea n. 055286xxx (ricezione delle chiamate solo da rete Vodafone) e che, dalla documentazione in atti, le segnalazioni documentate relative a tale problema sono del 15/10/2019 (PEC sia a Vodafone sia a TIM) e del 22/10/2019 (diffide inviate agli operatori per il tramite del legale), considerato quanto riportato da Vodafone in atti in relazione al *trouble ticket* rilevato a sistema e chiuso in data 23/10/2019, nonché la tempistica di risoluzione dei malfunzionamenti di cui alla Carta servizi Vodafone (4 giorni lavorativi dopo la prima segnalazione), si ritiene che l'istante abbia diritto al riconoscimento della somma totale di euro 48,00 per il ritardo di 4 giorni nella risoluzione del problema, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6, comma 2, e 13, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* (euro 6 *pro die* da raddoppiarsi in quanto utenza *business*).

Si precisa che la data della prima segnalazione agli operatori documentata del 15/10/2019 coincide con l'espletamento della migrazione e dunque è compatibile con la presa in carico dell'utenza da parte di Vodafone (che effettivamente ha poi gestito e risolto la problematica); di contro, per il periodo di disservizio lamentato da parte istante nei giorni precedenti e iniziato in data 11/10/2019, va rilevato che non risultano in atti segnalazioni verso TIM antecedenti a quella del 15/10/2019 ovvero relative al periodo in cui il *donating* aveva ancora in carico l'utenza.

La richiesta di cui al punto ii. può trovare accoglimento, tenuto conto delle seguenti precisazioni.

In primis va rilevato che, verificata la perfetta corrispondenza tra la modulistica depositata in atti, rispettivamente, dalla società istante e da Vodafone, dalla disamina di tale documentazione contrattuale, emerge che nel riquadro "*richiesta del servizio di portabilità numeri di rete fissa - GNP*" è indicata la sola numerazione 055286xxx, oltre

al necessario codice di migrazione che identifica la risorsa di accesso da trasferire e che risulta altresì barrata la casella “*linea mononumero POTS*”.

In altre parole, così come compilata e sottoscritta dalla società istante, la proposta di abbonamento non esplicita in alcun modo la volontà del cliente di importare entrambe le numerazioni associate alla linea da migrare, ossia il DN1 0552866xxx e il DN2 055283xxx (aggiuntivo VOIP) della cui perdita si controverte.

Al riguardo, giova precisare che l’indicazione del codice di migrazione è necessaria per il trasferimento della risorsa secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore, ma di per sé non assurge automaticamente a richiesta di contestuale portabilità verso il *recipient* di tutte le *n* numerazioni che possono essere associate alla linea in migrazione.

Infatti, alla luce della delibera n. 274/07/CONS e successive modifiche e integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nell’*Accordo Quadro* del 16 giugno 2008 in materia di trasferimento delle utenze telefoniche, va sottolineato che nel processo di trasferimento dell’utenza, nel caso di specie, tra *donating* TIM e *recipient* Vodafone, laddove la risorsa da migrare è legata a più numeri a essa associati, il *recipient* nell’avvio la procedura di passaggio, deve comunicare il codice di migrazione completo, cioè quello che identifica la risorsa e con essa tutti gli *n* numeri annessi, salvo richiedere e importare, poi, l’attivazione della risorsa e delle singole numerazioni da migrare sulla scorta della volontà in tal senso espressa dal cliente in sede contrattuale.

In seguito ai suddetti passaggi, il *donating*, verificato che i numeri non migrati restano senza accesso sottostante, può procedere alla relativa cessazione e restituirli al *donor*, circostanza prevista dalla regolamentazione di settore e che rende possibile l’eventuale portabilità degli stessi su un altro accesso.

Tanto premesso, si osserva che la procedura di migrazione e di portabilità del solo numero 055286xxx effettuata da Vodafone risulta corretta sotto il profilo procedurale e regolamentare, nonché coerente con la richiesta di attivazione dei servizi che la società istante ha sottoscritto.

D’altra parte, anche la ricostruzione di TIM conferma che la procedura di migrazione è stata avviata e gestita correttamente dal *recipient*, laddove nelle note di gestione allegate in atti si legge che “[l]a migrazione è richiesta per il numero principale con associati i numeri aggiuntivi”.

Tuttavia, se è vero che, alla luce di quanto sopra, la perdita del numero 055283xxx non è strettamente riconducibile a un inadempimento contrattuale da parte di Vodafone (e tanto meno di TIM in qualità di *donating*), è altrettanto vero che la società istante ha tentato di interloquire (mediante PEC e diffide) con gli operatori per segnalare e risolvere il problema non appena ha realizzato che la numerazione in questione risultava “disservita” e ha anche depositato, in data 28/10/2019, il formulario GU5 n. 195336, senza che alcun tentativo di recupero e riassegnazione della numerazione sia stato in qualche modo effettuato da parte del *recipient* (che nella procedura di trasferimento delle utenze è il *pivot* ed è responsabile delle attività di impulso e avvio della procedura stessa).

Effettuati gli opportuni approfondimenti istruttori, proprio alla luce della richiesta di provvedimento temporaneo che l’istante ha presentato, tempestivamente rispetto all’espletamento della migrazione, appare evidente come - attraverso lo stesso formulario

GU5 - la società istante abbia manifestato chiaramente il proprio interesse verso la numerazione e la volontà di portarla in Vodafone, fornendo in particolare a quest'ultimo operatore un indubbio impulso a integrare la lacuna del rapporto contrattuale appena instauratosi, che Vodafone, di contro, ha del tutto disatteso assumendo un comportamento inerte.

Per completezza, si riporta di seguito il dispositivo del provvedimento temporaneo emesso, laddove viene intimato a Vodafone di provvedere “*a avviare gli adempimenti tecnici, gestionali ed amministrativi previsti dalla normativa in vigore al fine di permettere il passaggio in Vodafone Italia Spa e il ripristino del corretto funzionamento dell'utenza telefonica di Donatello Srl, corrispondente al n. 055283xxx*” e, in base a quanto in atti, si nota che, mentre TIM ha fornito riscontro dando indicazioni circa la procedura per una richiesta di *number portability* (dedicata agli aggiuntivi VOIP) attraverso l'impulso dell'operatore *recipient*, Vodafone, invece, ha fornito una risposta del tutto inconferente e, in base alle note di gestione del cliente allegate in atti, si è limitato a ribadire al cliente la correttezza del proprio operato.

Inoltre, per quanto l'istante abbia effettuato delle segnalazioni e delle richieste di ripristino del numero anche a TIM, mediante PEC, appare senz'altro prevalente il tenore del provvedimento temporaneo adottato oltre che la valutazione del riscontro e del contegno assunto da ciascun gestore rispetto al problema sollevato dall'istante.

Atteso che la condotta inerte di Vodafone, in particolar modo, ha determinato la perdita del numero nella misura in cui nulla ha fatto nel tentativo di scongiurarla, si ritiene che il disagio patito dalla società istante meriti ristoro e che possano trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*.

Ai fini del computo dell'indennizzo, si rileva che, a fronte della contestazione inizialmente mossa da Vodafone circa l'assenza di prove relative alla storicità del numero 055283xxx, la società istante ha depositato la documentazione relativa al subentro nella titolarità del numero perfezionatosi nel 2009, circostanza e documenti incontestati dalle parti convenute, così che, persa la numerazione nel 2019, per ogni anno di precedente utilizzo, l'istante ha diritto al riconoscimento da parte di Vodafone Italia S.p.A. di una somma totale pari a euro 4.000,00 (1.000,00 euro per 10 anni di titolarità del numero da quadruplicarsi in quanto trattasi di utenza *business*).

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie l'istanza di Donatello nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. Vodafone Italia S.p.A., entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, è tenuta a

corrispondere in favore dell'istante i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i) euro 48,00 (quarantotto/00) a titolo di indennizzo per malfunzionamento parziale della linea voce, riconosciuto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6 e 13, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi*;
- ii) euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di indennizzo per la perdita del numero 055283xxx, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10 e 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*.

3. La predetta Società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone